

Domanda di esonero dal pagamento del canone rai per il 2016: posticipata per tutti al 16 maggio 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **considerata la necessità di garantire ai contribuenti più tempo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva** (in tempo utile per consentire la corretta fatturazione del canone da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016) **e tenuto conto dell'individuazione di modalità di lavorazione delle dichiarazioni sostitutive idonee a ridurre i tempi di acquisizione delle stesse**, l'Agenzia delle Entrate (Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 n. 58258): *i)* ha **spostato al 16 maggio 2016 il termine unico per la presentazione delle citate dichiarazioni sostitutive** per l'anno 2016, indipendentemente dalla modalità di trasmissione adottata; *ii)* ha **modificato le istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei nuovi termini previsti**. Sempre nel contesto del suddetto provvedimento, sono state altresì aggiornate le istruzioni alla compilazione del modello, al fine di recepire **la definizione di apparecchio televisivo contenuta nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico** ai fini del canone di abbonamento alla televisione. Ad ogni modo, precisa il comunicato che accompagna il provv. n. 58258/2016, restano valide **le dichiarazioni di non detenzione dell'apparecchio TV per uso privato già presentate**.

Premessa

Come già comunicato in una precedente informativa, con **provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per **il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi**.

Osserva

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile **sui siti internet**:

- **dell'Agenzia delle Entrate**, www.agenziaentrate.it;
- **del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, www.finanze.it;
- **della Rai**, www.canone.rai.it.

Con il provvedimento di cui trattasi, l'Agenzia delle entrate ha sostanzialmente previsto che **per il tramite del suindicato modello**, chi è **titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica**

per uso domestico residenziale, per non pagare il canone, deve presentare **una dichiarazione sostitutiva**:

- **di non detenzione di un apparecchio tv** da parte di nessun componente della famiglia anagrafica;
- **di non detenzione**, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, **di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015** una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (ex art. 10 primo comma del RDL 246/38);
- che **il canone non deve essere addebitato in nessuna utenza elettrica intestata al dichiarante** perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- per **il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza**.

Osserva

La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'**erede** se l'utenza elettrica è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto. **La modalità di presentazione è stata aggiornata in data 8 aprile 2016 dall'Agenzia delle Entrate permettendo anche agli eredi di soggetti deceduti di presentare la dichiarazione sostitutiva di non possesso.** Tali cambiamenti sono riportati nelle istruzioni per la compilazione del modulo e nel modulo di dichiarazione stesso. Anche in questa ipotesi, la dichiarazione sostitutiva può essere presentata annualmente o direttamente, usando le credenziali Entratel/Fisconline, o tramite gli intermediari abilitati che devono **consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia e conservare l'originale della dichiarazione con copia** del documento di identità del dichiarante e la delega alla trasmissione per l'ordinario termine di prescrizione decennale.

Se non è possibile la trasmissione telematica, il **modello può essere presentato**, con una copia di un documento di riconoscimento valido, **in plico raccomandato senza busta all'indirizzo**: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Osserva

La dichiarazione si **considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale**.

La ricevuta dell'avvenuta spedizione **va conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita su richiesta dell'Agenzia**.

Per quanto riguarda, invece, i tempi, il provvedimento in esame aveva originariamente previsto che:

- le dichiarazioni **possono essere presentate in ogni giorno dell'anno**, producendo effetti in base alla data di trasmissione/spedizione.
- in via transitoria, la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio tv, presentata via posta dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016** ha effetto per **l'intero canone dovuto per quest'anno**.

La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale **dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016** e in via telematica **dall'11 maggio al 30 giugno 2016** avrebbe avuto effetto per il canone dovuto **per il secondo semestre solare del 2016**.

Anno 2016		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (Via posta)	Dal 1° gennaio al 30 aprile 2016	Tutto il 2016
	Dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016	Secondo semestre solare 2016
Telematica (fisco on line o intermediario abilitato)	Dal 1° gennaio al 10 maggio 2016	Tutto il 2016
	Dall'11 maggio al 30 giugno 2016	Secondo semestre solare 2016

La nuova scadenza per l'esonero dal pagamento del canone RAI per il 2016

Considerata la **necessità di garantire ai contribuenti più tempo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva**, in tempo utile per consentire la corretta fatturazione del canone da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016 **e tenuto conto dell'individuazione di modalità di lavorazione delle dichiarazioni sostitutive idonee a ridurre i tempi di acquisizione delle stesse**, l'Agenzia delle Entrate (Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 n. 58258):

- ha **spostato al 16 maggio 2016 il termine unico per la presentazione delle citate dichiarazioni sostitutive** per l'anno 2016, indipendentemente dalla modalità di trasmissione adottata (cartacea o telematica);

Osserva

Ad ogni modo, **è bene precisare che** - così come ribadito nel contesto del comunicato dell'Agenzia delle entrate che accompagna il provv. n. 58258/2016 - **restano comunque valide le dichiarazioni di non detenzione dell'apparecchio TV per uso privato già presentate.**

- ha **modificato le istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei nuovi termini previsti.**

Osserva

Le istruzioni alla compilazione del modello sono state, inoltre, **aggiornate per tenere conto della definizione di apparecchio televisivo contenuta nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico** ai fini del canone di abbonamento alla televisione. Secondo il Ministero dello sviluppo economico *“Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzare si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.”*

Pertanto, per effetto di quanto prescritto dal nuovo provvedimento direttoriale, le nuove **scadenze di presentazione della dichiarazione di cui trattasi saranno le seguenti:**

Anno 2016		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (Via posta)	Dal 1° gennaio al 16 maggio 2016	Tutto il 2016
	Dal 17 maggio ed entro il 30 giugno 2016	Secondo semestre solare 2016
Telematica (fisco on line o intermediario abilitato)	Dal 1° gennaio al 16 maggio 2016	Tutto il 2016
	Dall'17 maggio al 30 giugno 2016	Secondo semestre solare 2016

Osserva

In via transitoria per l'anno 2016, per le **nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016**, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 **ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.**

La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017, infine, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.

Anno 2017		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (via posta) o telematica	Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	Tutto il 2017

Nella cambia, invece, con riferimento ai termini di invio a regime della comunicazione di cui trattasi. In tal caso, infatti, la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata**:

- **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, **ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare**;
- **dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento**, ha effetto per il canone dovuto **per il semestre solare successivo a quello di presentazione**.

A regime		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (via posta) o telematica	Dal 1° luglio n al 31 gennaio n +1	Intero anno solare n+1
	Dal 1 febbraio n +1 al 30 giugno n+1	Semestre solare successivo a quello di presentazione (secondo semestre anno n+1)

Osserva

Chi attiva, invece, una **nuova utenza di fornitura di energia elettrica** per uso domestico residenziale **e non è titolare di altra utenza nell'anno di attivazione**, deve presentare la dichiarazione sostitutiva **entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura** per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il nuovo modulo aggiornato al 21.04.2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI	
Dati del dichiarante	Il/la sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____ <hr/> Nato/a il _____ Comune o Stato estero di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small> Codice fiscale _____ <hr/> <small>Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia</small>
in qualità di erede di	Cognome _____ Nome _____ <hr/> Nato/a il _____ Comune o Stato estero di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small> Codice fiscale _____
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'intermediario _____ <hr/> Data dell'impegno _____ <small>giorno mese anno</small>
Quadri compilati	Quadro A <input type="checkbox"/> Quadro B <input type="checkbox"/>
Firma del dichiarante	Data _____ <small>giorno mese anno</small> FIRMA _____ Allega copia del documento di riconoscimento

ATTENZIONE

Il modello deve essere presentato esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia resa da un erede)

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T. - SPORTELLI ABBONAMENTI TV - CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

CODICE FISCALE

QUADRO A ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Dichiarazione

Dichiara

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽²⁾

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽²⁾, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

QUADRO B ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione

Dichiara

che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica ^{(2) (3)}

Codice fiscale

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

⁽¹⁾ La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.

⁽²⁾ Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

⁽³⁾ L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.